

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 367-A}

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE) (RELATORE DE LEONARDIS)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEDATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM* DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

nella seduta del 30 agosto 1968

Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I ricorrenti fenomeni calamitosi, investendo ripetutamente vaste zone del territorio nazionale e danneggiando rilevanti produzioni agricole, hanno accentuato, in questi ultimi tempi, lo stato di disagio degli ambienti rurali.

La falcidie e, molte volte, la totale perdita del prodotto hanno inciso, in maniera preoccupante, nel bilancio aziendale con la fondata prospettiva di un completo fallimento.

Questi avvenimenti ripropongono agli operatori interessati un riesame attento dell'esercizio agricolo per i particolari condizionamenti dovuti ad avvenimenti non regolabili dall'attività imprenditoriale. Le calamità naturali o le eccezionali avversità atmosferiche, per le gravose ripercussioni suscettibili di compromettere la sopravvivenza delle stesse aziende, non possono catalogarsi tra le componenti dell'alea imprenditoriale, compensa-

bili normalmente nell'arco di un normale andamento delle pur alterne vicende produttive.

L'attività agricola infatti è fortemente onerosa: oltre ai notevoli capitali di conduzione, gli investimenti straordinari per miglioramenti fondiari ed agrari e la creazione di impianti aziendali elevano i costi a livelli considerevoli che richiedono perciò ricavi costanti e sicuri per mantenere un equilibrato bilancio economico.

Pertanto, ogni sia pur minima turbativa del ciclo produttivo determina pregiudizievole riflessi sulla stabilità aziendale e non può trovare rimedio nella scarsa capacità economica del produttore.

Intanto la convenienza di assicurare la normale efficienza dell'impresa agricola non è solamente una esigenza di natura privatistica, ma pure un obiettivo di interesse pubblico.

Ormai una Società moderna e progredita tende sia a garantire un adeguato tenore di vita alle popolazioni rurali, sia a conseguire un ordinato e globale sviluppo dell'intera sua economia.

Maggiormente in una società industrializzata l'importanza del settore agricolo resta fondamentale, in presenza di una crescente e più qualificata domanda di generi alimentari come conseguenza di un più elevato tenore di vita. E questo fenomeno si è verificato in Italia negli ultimi tempi, tanto che la nostra agricoltura non è riuscita a soddisfare tutte le richieste dei consumatori, spingendoci a diventare, per tale occorrenza largamente tributari dei mercati esteri.

È notoria, infatti, la crescente incidenza che il settore alimentare esercita nella nostra bilancia dei pagamenti, il cui aspetto passivo è principalmente dovuto alle importazioni di derrate alimentari, stante le insufficienze delle produzioni nazionali.

Risulta, quindi, chiara l'esigenza di non solo conservare l'efficienza produttiva dell'agricoltura, ma di accrescerla e di specializzarla secondo le moderne tecniche ed in rispondenza alle sempre più qualificate richieste di mercato.

Intanto, dal quadro più ampio in cui deve essere collocata la funzione del settore agricolo, si evincono considerazioni più impegnative.

Esse inducono a sottolineare le finalità che il programma di sviluppo economico nazionale intende conseguire nel campo agricolo.

« Il raggiungimento di una sostanziale parità fra remunerazione del lavoro in agricoltura e nelle attività extra-agricole » non dovrà

certamente ottenersi con l'abbassamento della redditività degli altri settori, ma con l'incremento del saggio di crescita del reddito agricolo. Questo obiettivo postula naturalmente tutti gli interventi diretti a favorire investimenti, trasformazioni e miglioramenti, ma non esclude, nella logica di un'azione propulsiva, interventi per sanare imprevedibili arresti o decelerazioni dello sviluppo, dovuti a fenomeni calamitosi.

In queste circostanze è interesse generale ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende agricole che deve, quindi, trovare nella pubblica solidarietà i mezzi per proseguire nella sua insostituibile funzione sociale. Tale impostazione esclude però i mortificanti interventi assistenziali, che potrebbero svilire l'impegno produttivo, e richiede invece, opportune provvidenze, dirette a rinviare l'attività imprenditoriale ed a potenziare le strutture aziendali.

Nel lontano 1960 venne per la prima volta avvertita e richiesta questa nuova forma di intervento statale in favore delle aziende colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. E toccò proprio al Relatore della presente legge, in quella circostanza, di interpretare la diffusa e pressante aspettativa della gente rurale, di ottenere adeguate provvidenze per le aziende danneggiate, trovando nell'attuale Ministro Sedati, allora Sottosegretario all'agricoltura, una immediata e larga rispondenza.

Le richieste vennero accolte dalla famosa legge 739, che, con le sue integrazioni e modifiche, ha fronteggiato, in questi anni, le conseguenze dannose delle calamità, abbattutesi nelle varie zone del territorio nazionale.

Le esperienze derivate dall'applicazione di tale legislazione hanno suggerito di allargare la sfera di intervento e di perfezionare il meccanismo operativo.

È stato constatato che per sovvenire alla vasta gamma delle produzioni agricole ed agli allevamenti occorre una normativa idonea ad affrontare organicamente e sollecitamente le conseguenze dannose provocate dalle calamità. Pertanto la costituzione di un Fondo di solidarietà permanente, che possa operare tempestivamente ed in modo automatico, è stata auspicata da tutti i Gruppi parlamentari ed è già un preciso impegno del Governo, assunto dal Presidente Leone in occasione della presentazione del programma governativo e ribadito dal Ministro Sedati. Sicché una soluzione sistematica dell'intero problema potrà avere la sanzione definitiva del Parlamento.

Nel frattempo rovinose e persistenti avversità atmosferiche hanno indotto il Governo, anche su pressante invito di Associazioni sindacali, Enti locali e Comitati cittadini, a provvedere urgentemente per quelle zone funestate da violenti e ripetuti nubifragi, che hanno danneggiato coltivazioni arboree ed arbustive. La necessità di consentire un accelerato ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite, ha consigliato l'emanazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, sottoposto al nostro esame per la sua conversione in legge.

Il provvedimento intende soccorrere le aziende a cultura specializzata, dove le produzioni di pregio caratterizzano la loro consistenza. Esso si articola su quattro fondamentali direttrici:

1) ripristino dei danni alle strutture che comprende la sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive; la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, la riparazione e ricostruzione di muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole ed associate; la ricostruzione, infine, delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

2) ricostituzione dei capitali di conduzione con la disposizione innovativa della concessione, ai coltivatori diretti, sia di contributi a fondo perduto sia di prestiti a tasso agevolato con contemporaneo abbuono del 40 per cento della quota capitale;

3) provvista dei capitali di esercizio, compresi quelli necessari alla estinzione delle passività, attraverso prestiti agevolati, diretti a provvedere alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento, nonché per la estinzione delle passività delle aziende stesse derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento;

4) miglioramento delle condizioni e procedure inerenti gli sgravi fiscali e particolari agevolazioni per le cooperative, con l'innovazione che a fruire dello sgravio di imposte e sovrimposte possono essere, oltre i possessori di fondi compresi in intere zone danneggiate, anche singole aziende colpite e non incluse nelle zone precitate, in presenza di perdita di

prodotto del fondo per una percentuale più bassa di quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

Il decreto-legge è stato oggetto di ampio ed approfondito esame nella Commissione Agricoltura, riunita in sede referente.

Pertanto, allo scopo di riferire in maniera più fedelmente possibile le considerazioni, le critiche ed i consensi al provvedimento, appare al Relatore utile richiamare i termini della discussione.

L'onorevole Esposito ritiene elemento positivo l'auspicio del relatore e l'impegno del Governo a varare prossimamente il fondo di solidarietà nazionale, specie se si tiene presente l'insufficienza e la frammentarietà della legislazione attualmente in vigore, causa non ultima della crisi che travaglia l'agricoltura. Si dichiara però meno d'accordo sulla sostanza del provvedimento, il quale rimane settoriale ed insufficiente e non corrispondente alle generali attese, in quanto si limita ad allargare le categorie dei beneficiari e ad integrare alcune procedure attualmente in vigore.

In particolare suscita perplessità la norma che stabilisce che il decreto provvederà anche per l'avvenire, il che comporta una di queste due alternative: o la previsione che non tutti i fondi saranno spesi o che sono stati stanziati fondi superiori alle attuali necessità, il che è piuttosto improbabile dal momento che i danni subiti dall'agricoltura per calamità naturali sono enormi.

Il difetto principale dell'attuale legislazione è, a suo avviso, quello di non prevedere la difesa integrale del reddito contadino e della produttività; solo basando la nuova legge su questo presupposto si potrà compiere qualcosa di veramente aderente alle reali necessità. Conclude annunciando il suo voto contrario, soprattutto per la limitatezza del provvedimento in relazione ai danni di risarcire.

L'onorevole Avolio sottolinea l'anormalità della seduta della Commissione, che avrebbe dovuto riguardare il fondo di solidarietà nazionale e non il solo provvedimento messo all'ordine del giorno.

Il fondo, del quale da tanto tempo si parla, avrebbe dovuto essere istituito da molti anni e la sua mancata attuazione costituisce una grave inadempienza da parte del Governo e della maggioranza.

Contesta poi l'affermazione del relatore secondo il quale il decreto in esame sia un passo verso l'istituzione del fondo medesimo. Conclude avanzando alcune particolari critiche, soprattutto alla formazione del decreto, e

riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

L'onorevole Masciadri ritiene che l'articolo 2 che costituisce il punto centrale di tutto il provvedimento, sia assolutamente insufficiente in quanto non prevede il risarcimento dei danni provocati ai frutti pendenti. È questo uno dei settori più dimenticati e pertanto si riserva di assumere le iniziative necessarie per il soddisfacimento di una così importante esigenza. Conclude preannunciando il suo voto contrario, in quanto a suo avviso il decreto è del tutto insufficiente sia nella forma, sia nella sostanza.

L'onorevole Miceli lamenta preliminarmente che non siano state poste al primo punto dell'ordine del giorno le proposte di legge concernenti l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale sulla base della richiesta di convocazione della Commissione; afferma poi che l'attuale provvedimento è un altro degli « ultimi » provvedimenti settoriali che da un pezzo avrebbero dovuto cessare. Nel merito poi il decreto da convertire presenta una serie di lacune e di insufficienze, prima delle quali quella che non consente il risarcimento del danno se non alle aziende specializzate, il che lascia fuori dalle provvidenze tutte le aziende a colture multiple che operano specie nella Italia meridionale. Ritiene poi che gli stanziamenti, nonostante le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, siano insufficienti anche per il fatto che il provvedimento prevede il risarcimento anche per le imprese capitalistiche. Un tale risarcimento è, a suo avviso ingiusto, in quanto il rischio dell'evento calamitoso può e deve essere coperto per le aziende capitalistiche dai profitti dell'imprenditore e della rendita fondiaria, elementi questi che mancano nell'impresa diretta coltivatrice, donde la necessità di risarcire solo a quest'ultima il danno provocato dall'avversità atmosferica. Per tutti questi motivi dichiara che il provvedimento è insufficiente sia nei fondi, sia nel meccanismo previsto per assegnare i fondi medesimi.

L'onorevole Bo ritiene positivo l'impegno assunto di varare al più presto l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale che dovrebbe essere attuata entro il 1968 per corrispondere alle aspettative dei contadini e alle promesse che sono state fatte. Lo stesso giudizio positivo non può dare però alla sostanza del provvedimento in discussione, soprattutto per il perpetuarsi di una situazione di disagio in cui versa l'agricoltura per il divario esistente con gli altri settori, divario che va mano aggravandosi anche a causa della di-

sparità degli interventi pubblici orientati in misura molto più massiccia verso l'industria.

Il provvedimento in discussione rappresenta purtroppo un passo indietro rispetto alla legge n. 739 del 1960, in quanto non prevede la copertura di molli rischi quali quelli della perdita del lavoro, presenta lacune molto gravi nel settore degli sgravi fiscali, in particolare dell'imposta di famiglia, non prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali come stabilito per l'industria e la formulazione dell'articolo 8, concernente lo stanziamento a favore delle cooperative, si presta ad interpretazioni sbagliate per cui teme che i fondi ivi stanziati possano essere destinati ad altri scopi.

Ritiene si debba modificare anche la formulazione dell'articolo 7 per venire incontro alle esigenze di viticoltori e si debba stabilire che il termine eccezionalità vada riferito non alla frequenza del tempo, ma alla particolare gravità del danno. Conclude dichiarando che la pluriennalità di interventi prevista dal decreto contrasta con l'intenzione di istituire immediatamente il fondo di solidarietà, e che i danni devono essere risarciti a tutte le aziende e non solo a quelle specializzate.

L'onorevole Gerbino ritiene che il provvedimento costituisca qualche cosa di più e qualche cosa di diverso rispetto alla precedente legislazione e quindi è un passo in avanti verso l'auspicato fondo di solidarietà nazionale. Per quanto concerne il finanziamento bisogna dar credito al Governo che, attraverso il suo rappresentante, ha dichiarato che i fondi a disposizione sono effettivamente stanziati. Condivide gli apprezzamenti fatti dall'onorevole Miceli sulla distinzione fra impresa familiare e impresa capitalistica e la conseguente necessità di riservare a ciascuna di essa un trattamento differenziato; tale principio d'altronde è già contenuto nel decreto, ed è necessario potenziarlo. Concludendo ribadisce l'esigenza di approvare al più presto il fondo di solidarietà anche perché il Governo ha sempre provveduto a reperire i fondi per venire incontro alle necessità derivanti da singoli eventi calamitosi.

L'onorevole Ognibene mette in rilievo la gravità della crisi che travaglia l'agricoltura italiana e in particolare i settori frutticolo e zootecnico. Fa il confronto fra gli stanziamenti disposti a favore della industria e quelli disposti per l'agricoltura rilevando l'enorme divario esistente tra i due settori e soprattutto la insufficienza dei fondi messi a disposizione rispetto alle necessità reali. Occorre a

suo avviso modificare radicalmente gli strumenti di intervento ed esprime la sua preoccupazione che il decreto in discussione, per gli elementi nuovi che contiene, crei un alibi per procrastinare l'approvazione del fondo di solidarietà, il quale va invece immediatamente posto in discussione ed approvato. Conclude affermando che le provvidenze devono essere corrispondenti alle effettive necessità e quindi tenere conto della diversità fra i vari tipi di azienda. Tutto questo è necessario se si vogliono evitare le gravi ripercussioni sociali ed economiche oltre che sugli agricoltori sulle altre categorie di lavoratori la cui attività è connessa a quella agricola.

L'onorevole Sponziello afferma che il provvedimento è insufficiente, specie per la sproporzione esistente tra i mezzi finanziari messi a disposizione ed i danni accertati fino al momento per cui non si vede come esso possa provvedere anche ad eventi calamitosi futuri.

Inoltre ritiene ingiusta la discriminazione disposta tra colture specializzate e non, e chiede di modificare la dizione contenuta in vari articoli del decreto « possono » con « debbono », ciò per sottolineare il diritto degli agricoltori a ricevere i benefici. Conclude affermando che il provvedimento può essere migliorato ed approvato.

L'onorevole Cristofori dichiara che, ferma restando la necessità di approvare con urgenza il provvedimento generale sul Fondo di solidarietà, il decreto-legge è frutto delle improvvise ed urgenti necessità sorte a seguito degli eventi calamitosi dell'agosto scorso che non consentivano di attendere l'emanazione del provvedimento generale.

La limitazione dei benefici alle sole colture specializzate è stata poi determinata dal fatto che questo tipo di colture ha subito i danni maggiori. Riconosce che la nuova regolamentazione sugli sgravi fiscali è venuta incontro alle richieste delle categorie interessate e raccomanda al Ministro di elevare la quota massima dei contributi; si dichiara favorevole ai benefici previsti per le cooperative e conclude ritenendo adeguato il finanziamento.

L'onorevole Marras dichiara che le critiche fatte dalla sua parte al provvedimento non sono ispirate ad un criterio di opposizione preconstituita, tanto che riconosce il progresso fatto e le novità contenute nel provvedimento, ma teme che questo passo avanti possa pregiudicare l'approvazione del Fondo di solidarietà. Il suo gruppo critica non tanto il provvedimento in discussione quanto la poli-

tica fin qui seguita dal Governo che ha sabotato l'approvazione del fondo. Per quanto concerne il merito del decreto, esso, anche se tempestivo, è insufficiente e si augura che venga applicato senza le lentezze burocratiche che hanno contraddistinto l'applicazione di altre leggi. Conclude affermando di non poter accettare le ingiustizie contenute nel decreto a danno degli agricoltori meridionali e di ritenere che esso non risolverà i problemi fondamentali dell'agricoltura italiana.

L'onorevole Prearo mette in rilievo la particolare situazione di pesantezza in cui versa il settore frutticolo e dà atto al Ministro della tempestività della sua azione. Chiede poi se non sia possibile, al fine di consentire prezzi più remunerativi della frutta da parte delle distillerie, un'esenzione fiscale per queste ultime dall'imposta di produzione. Riconosce che il decreto costituisce un notevole passo avanti specie per la riduzione del tasso di interesse e chiede l'intervento del Ministro per eliminare le difficoltà cui vanno incontro gli affittuari ed i mezzadri che richiedono dei prestiti.

L'onorevole Traversa dichiara di non rendersi conto dell'opposizione fatta al decreto da alcune parti politiche, dal momento che questo è stato bene accolto dalle categorie interessate. Per gli elementi positivi in esso contenuti e per la tempestività del provvedimento ringrazia il Ministro.

Alle critiche mosse al provvedimento si può facilmente obiettare: il provvedimento in discussione è stato emanato per corrispondere alle urgenti sollecitazioni pervenute da tante parti e che i notevoli benefici concessi vanno anche oltre le specifiche richieste.

Non si può, d'altra parte, misconoscere sia la sollecitudine con cui è stato provveduto sia le innovazioni che migliorano la legislazione vigente. D'altra parte non è possibile, allo stato, sancire il principio del risarcimento, da parte dello Stato, di qualsiasi danno sia perché contrario al sistema accolto nel nostro ordinamento giuridico e sia perché non si potrebbe vietare a tutte le categorie economiche di pretendere lo stesso trattamento, così sconvolgendo ogni realistico assetto economico nazionale.

Non è parimenti accettabile la modifica dell'espressione « possono » in « debbono » in quanto non si può collocare sullo stesso piano lo Stato, che in queste circostanze esercita il suo potere sovrano, e il cittadino, destinatario di un beneficio eventuale e non titolare di un diritto soggettivo perfetto: d'altra parte la sfera discrezionale, con il chiesto

cambiamento, non verrebbe soppressa, dato che sono gli organi statuali a dover riscontrare se ricorrono le condizioni obiettive per la concessione delle provvidenze.

Le affermazioni secondo le quali i fondi stanziati non sono sufficienti non sono consistenti e non è possibile accettare le discriminazioni fatte dall'onorevole Miceli per escludere da ogni beneficio le aziende capitalistiche, appunto perché il margine di profitto normalmente è così limitato nell'esercizio agricolo, che non permette formazione di capitale per l'autofinanziamento dell'impresa agraria. Resta però ferma la preferenza della concessione dei benefici all'azienda familiare per la quale sono previsti, oltre che i prestiti, anche contributi a fondo perduto.

Per quanto riguarda la differenza di trattamento, a proposito di agevolazioni statali, tra settore agricolo e quello industriale occorre tener presente, per un equo giudizio, l'intero complesso delle provvidenze concesse dalle leggi speciali ed ordinarie a favore dell'agricoltura ed occorre pur considerare la diversa incidenza sia per lo sviluppo economico sia per il reddito nazionale dei due settori.

È da sottolineare poi che l'ultrattività delle norme emanate prefigura, in un certo senso, la costituzione del Fondo di solidarietà perché offre la possibilità di interventi automatici anche per eventuali calamità future, inoltre sia la norma per gli sgravi fiscali sia le altre disposizioni, contenute nella legge 739, sono operanti e, quindi, non hanno bisogno di essere richiamate per la loro validità.

Concludendo desidero far rilevare che il provvedimento, nel complesso, è rimasto nella sua strutturazione originaria e il contenuto degli articoli si può così sinteticamente enucleare.

L'articolo 1) prevede la concessione di contributi per il ripristino dei danni alle strutture, così come indicate dall'articolo 1 della legge 739, in favore delle aziende agricole che abbiano subito gravi danni alle produzioni di pregio, in conseguenza di calamità naturali od eccezionali avverse atmosferiche.

L'articolo 2 prevede, nella prima parte, la concessione di prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato dello 0,50 per cento e con l'abbuono del 40 per cento della somma mutuata, in favore di aziende che abbiano subito, nelle produzioni di pregio, danni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, per la ricostituzione dei capitali di conduzione. Nella seconda parte, per gli stessi scopi, viene concessa solo ai coltivatori

diretti un contributo sino a 500 mila lire in conto capitale nella misura percentuale massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allorché l'azienda abbia riportato danni non inferiori al 60 per cento (così modificato dalla Commissione) della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica. Qualora, però, le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione siano superiori alla somma di lire 500 mila i coltivatori potranno beneficiare anche dei prestiti agevolati per la differenza.

L'articolo 3 concede capitali di esercizio e quelli necessari per la estinzione delle passività arretrate, attraverso prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale. Gli stessi prestiti possono essere concessi al tasso dello 0,50 per cento alle cooperative che gestiscono impianti di raccolto, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano avuto una riduzione del conferimento di prodotto di oltre il 30 per cento (così modificato dalla Commissione) per effetto delle calamità.

L'articolo 4 provvede alle occorrenze finanziarie della legge, costituendo due distinti fondi: uno per l'erogazione dei contributi in conto capitale e l'altro per i prestiti agevolati.

L'articolo 5 accorda la garanzia del Fondo interbancario ai prestiti contratti dai coltivatori diretti e riordina il Fondo stesso separando la gestione per gli interventi previsti dal Piano verde nn. 1 e 2 e dalle operazioni creditizie della legge n. 950 del 1965, dall'altra gestione, che assiste i prestiti concessi alle aziende danneggiate.

L'articolo 6 determina l'ultrattività della legge e prevede l'eventualità di impiego delle somme disponibili.

L'articolo 7 riguarda lo sgravio sui redditi dominicale ed agrario e delle relative sovrimposte ed addizionali, nel caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo.

L'innovazione, oltre alla più rapida istruttoria per la determinazione delle zone colpite e alla sospensione automatica del pagamento delle imposte, consente anche alla singola azienda la facoltà di chiedere e la possibilità di ottenere il beneficio fiscale.

L'articolo 8 dispone l'aumento delle disponibilità finanziarie degli articoli 7 e 8 del Piano verde n. 2 per la difesa fitosanitaria e la commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 9 determina la decorrenza retroattiva della legge a partire dal 1° marzo 1968.

L'articolo 10 provvede a reperire i mezzi di copertura.

L'articolo 11 prevede l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 6 del Piano verde n. 2 per facilitare il risanamento della situazione debitoria delle cooperative, che gestiscono impianti di lavorazione dei prodotti agricoli.

Agevolazioni fiscali per la registrazione di atti e convenzioni riguardanti le operazioni di credito agrario sono contemplate dall'articolo 12.

L'articolo 13, infine, modificato dalla Commissione, estende i prestiti agevolati alle aziende colpite, per l'acquisto dei concimi e per

l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere.

Onorevoli colleghi, le provvidenze previste nel presente decreto-legge hanno riscosso il vivo compiacimento degli imprenditori agricoli interessati. La sollecitudine dimostrata dal Governo nell'accogliere le loro richieste è stata largamente apprezzata.

La definitiva approvazione del provvedimento risponde quindi alle ansiose attese dei produttori agricoli che intendono riprendere la loro attività con nuova lena.

DE LEONARDIS, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche, *con le seguenti modificazioni.*

Il quinto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e delle cooperative le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorché essa non corrisponde alle risultanze catastali ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere ».

ART. 2.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano anche nei territori all'uopo delimitati delle regioni a statuto speciale.